



Comune di Cavalese - Provincia di Trento

IL SINDACO

Via S. Sebastiano, 7 - 38033 Cavalese
Tel. 0462/237529 Fax 0462/237550
e-mail: ragioneria@comunecavalese.it

Numero di protocollo associato al documento come metadato (DPCM 3.12.2013, art. 20). Verificare l'oggetto della PEC o i files allegati alla medesima. Data di registrazione inclusa nella segnatura di protocollo.

DECRETO SINDACALE N. 13 di data 25 giugno 2026
OGGETTO: DECRETO DI NOMINA COMANDANTE POLIZIA LOCALE IL SINDACO

Il giorno venticinque del mese di giugno nel Municipio, visti gli atti di ufficio, il Sindaco pro tempore, dott. Carlo Betta

EMANA

Il decreto in oggetto.

Assiste il Segretario generale dott.ssa Raffaella Santuari

Dato atto che in data 30 giugno 2026 la gestione associata del servizio di polizia locale "Fiemme" con il Comune di Castello – Molina di Fiemme viene a scadenza senza ulteriore periodo di rinnovo;

Dato atto che viene meno con decorrenza 1 luglio 2026 la nomina a comandante operato dalla Conferenza dei Sindaci della gestione associata del servizio di polizia locale "Fiemme" del signor Giordano Terracina;

Richiamata la deliberazione della Giunta comunale n. 80 di data 20 maggio 2026 con la quale si prende atto del nulla osta del Comune di Trento al distacco in comando presso il Comune di Cavalese, del dott. C. G., "Coordinatore Polizia Locale" Area 2 Istruttori Liv. Evoluto 1° P.R. (ex C evoluto), presso il Corpo di Polizia locale "Fiemme" per il periodo 3 giugno 2026 – 2 giugno 2027;

Visto il vigente regolamento del corpo intercomunale di polizia locale, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 57 di data 30 novembre 2005 come modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 14 di data 14 maggio 2026, e in particolare l'art. 24;

Visto l'art. 149 del vigente regolamento organico del personale comunale approvato con deliberazione del Consiglio comunale nn. 37 di data 30 novembre 215 in virtù del quale a ciascun Servizio ed ufficio è preposto un funzionario responsabile di nomina sindacale;

vista la L. 6 novembre 2012, n. 190, recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione dell'illegalità nella pubblica amministrazione" nonché l'art. 35 bis del D.Lgs. 30.03.2001 n. 165 in materia di prevenzione della corruzione nella formazione di commissioni e nella assegnazioni agli uffici;

richiamato il D. Lgs. 8 aprile 2013, n. 39 "*Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'art. 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190*";

preso atto inoltre che l'art. 5 del Codice degli Enti Locali che nel definire il principio di separazione tra funzioni di indirizzo e controllo politico, affidate agli organi politici, e competenze gestionali, affidate ai dirigenti, prevede che: "*lo statuto stabilisce le norme*

fondamentali dell'organizzazione dell'ente e in particolare specifica le attribuzioni degli organi e definisce la forma di gestione amministrativa nel rispetto del principio di separazione fra funzioni di direzione politica e funzioni di direzione amministrativa. (...) Sono in ogni caso riservate al sindaco le funzioni di natura gestionale ad esso attribuite dalla vigente legislazione, con facoltà dello stesso di delegarle agli assessori, ai dirigenti o ai responsabili dei servizi individuati secondo il regolamento di organizzazione";

visto il Codice degli Enti locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2; e in particolare gli artt. 125, 128, 1290

Visto lo Statuto comunale;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 01 del 11.02.2026 ad oggetto: "Approvazione della nota di aggiornamento al documento unico di programmazione 2026-2028, del bilancio di previsione finanziario 2026-2028 (allegato 9 al D.lgs. n. 118/2011), completo dei relativi allegati;

Vista la deliberazione giunta n. 27 del 25.02.2026 ad oggetto: "Approvazione Piano Esecutivo di Gestione 2026-2028";

Visto il Decreto n. 11 del Sindaco n. 20775/Prot. del 29.12.2025, ad oggetto: "Nomina responsabili degli uffici e dei servizi".

DECRETA

1) di nominare Comandante della Polizia locale del Comune di Cavalese il dott. Cioffi Gianluca dal 1 luglio 2026 al 2 luglio 2027 (salvo proroga e/o riattribuzione), precisando che le attribuzioni e competenze del servizio di polizia locale sono annualmente analiticamente indicate nel PEG e nel PIAO e nel vigente regolamento del corpo intercomunale di polizia locale, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 57 di data 30 novembre 2005 come modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 14 di data 14 maggio 2026;

2) di conferire allo stesso l'incarico di Responsabile del servizio di polizia locale "Fiemme" per la medesima durata;

3) di dare atto altresì che al Comandante della Polizia Locale spettano, oltre alle funzioni di cui al primo punto, l'emanazione degli atti previsti nei vigenti regolamenti comunali o in altre disposizioni normative in cui si faccia riferimento all'esercizio della funzione;

4) di dare atto che il Comandante della Polizia Locale dovrà attenersi, nell'esercizio delle funzioni delegate, alle direttive che saranno impartite al medesimo e che in sua assenza, le funzioni delegate saranno esercitate dal Segretario generale;

5) di riconoscere al Comandante di Polizia locale l'attribuzione della posizione organizzativa e relativa indennità di risultato nell'importo definito con deliberazione della Giunta comunale.

Il presente decreto:

- è trasmesso al dott. Cioffi Gianluca e al Segretario generale;
- è affisso all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi, ed è pubblicato nella sezione "Amministrazione trasparente", a norma del D.Lgs 14.03.2013, n. 33, per ragioni di pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa.



IL SINDACO
dott. Carlo Betta

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea con la segnatura di protocollo, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (Art. 3 bis e 71 D. Lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D. Lgs. 39/1993).